



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2024, proposto da Loretta Campaniello, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Maria Arlini e Laura Cefalo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via G. Bazzoni n.3, e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Formez P.A., Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti

Della Porta Fulvio, Francesca Merolla, Roberta Bottone, Giulia Girometti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

dei seguenti atti:

- a. Graduatoria di merito dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, pubblicata il 14/6/2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna ricorrente non risulta inclusa per il Distretto Corte di Appello di Roma in conseguenza dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- b. Avviso pubblicato sul sito web ufficiale della P.A. in data 15/6/2024 con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna ricorrente non risulta inclusa per la Corte di Appello di Roma in conseguenza dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- c. Provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586. ID del 17/6/2024, con cui è stata disposta l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- d. Avviso del 19/6/2024 recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- e. Provvedimento del D.G. Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397 del 27/6/2024, con cui si dispone lo scorrimento della graduatoria degli idonei, nella parte in cui, con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Roma, non include l’odierna ricorrente;
- f. Verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla

prova scritta per il Distretto di Corte di Appello di Roma;

g. Elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per distretti di Corte di Appello, nella parte in cui la p.a. non ha indicato le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

h. Elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte di Appello di Roma, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

i. Bando di concorso del 5/4/2024, per quanto di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

l. Verbali e/o provvedimenti, di estrema ratio allo stato non noti, con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riferimento alla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico dichiarata dall'odierna ricorrente;

m. ogni ulteriore atto presupposto, precedente, susseguente o comunque connesso potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente.

nonché per l'accertamento

dell'interesse dell'odierna ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Roma;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimato al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., tramite l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte della ricorrente e/o ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa della ricorrente, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il distretto della Corte di Appello di Roma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Forzez P.A., del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso all'esame del Collegio parte ricorrente si duole, instando per la tutela cautelare, della valutazione dei propri titoli nell'ambito del concorso in epigrafe, lamentando, in particolare:

- l'omessa attribuzione dei due punti aggiuntivi previsti dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando di concorso per il proprio titolo di laurea (laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza) illegittima, in tesi, perché il ridetto titolo, ancorché speso per l'accesso, in quanto di secondo livello rispetto alla laurea triennale, pure utile ai fini dell'accesso, le avrebbe dovuto assicurare la maggiorazione del punteggio come prevista per i titoli accademici "ulteriori" rispetto a quelli utilizzati ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva;

-l'omessa attribuzione dei tre punti previsti per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense pure dichiarata in domanda;

Premesso altresì che, con il medesimo gravame, la parte ricorrente si duole anche della mancata pubblicazione della graduatoria di merito con tutti gli idonei sul Portale inPA nonché della mancata pubblicazione del proprio punteggio finale e della omessa indicazione nella graduatoria dei vincitori, siccome pubblicata, della presenza di ragioni di preferenza e/o riserva dei candidati;

Rilevato che, ad un esame sommario, proprio della presente fase cautelare, le doglianze di parte ricorrente risultano solo in parte assistite dal *fumus boni iuris* prescritto ai fini dell'accoglimento della istanza cautelare in quanto:

-in relazione alla pretesa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del

titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l'accesso al concorso non appare possibile che il titolo in questione, come detto dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso, possa considerarsi alla stregua di un titolo "ulteriore" valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè risulta che la parte ricorrente abbia dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. ord. TAR Lazio, IV ter, 11 luglio 2024, n. 3130 e ord.3546 del 2 agosto 2024);

- la censura relativa all'omessa pubblicazione della graduatoria di merito con tutti gli idonei sul Portale inPA nonché della mancata pubblicazione del proprio punteggio finale e della omessa indicazione nella graduatoria dei vincitori, siccome pubblicata, della presenza di ragioni di preferenza e/o riserva dei candidati, appaia infondata, in quanto la modalità di pubblicazione prescelta dall'Amministrazione resistente risulta comunque conforme alla lettera dell'articolo 19 del D.lgs n. 33/2013, a norma del quale l'obbligo di pubblicazione riguarda le graduatorie finali, nelle quali vanno indicati il solo nome ed il cognome del concorrente (Delibera Anac n. 525/2023) e si estende anche agli idonei non vincitori solo in sede di aggiornamento per effetto di eventuale scorrimento;

Ritenuto invece sussistente il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione alla professione forense, ancorchè non correttamente dichiarata in domanda, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione (in ragione della indicazione della iscrizione all'albo degli avvocati di Roma in luogo della dichiarazione dell'evidentemente presupposto possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato), anche in esito all'attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando;

Ritenuto ancora necessario, al fine di verificare l'effettiva posizione di precedenza rispetto alla parte ricorrente dei candidati riservatari attributari di punteggio

inferiore a quello correttamente spettante a quest'ultima, come determinato all'esito della presente ordinanza, acquisire la documentazione attestante il titolo degli stessi alla riserva riconosciutagli;

Ritenuto altresì che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, assicurando l'oscuramento dei dati sensibili relativi ai candidati riservatari ai quali afferisce la documentazione da acquisire;

Ritenuto pertanto di dover accogliere *in parte qua* la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa e di disporre l'incombente istruttorio di cui al capo precedente;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo

stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma

l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto di dover fissare per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;

Ritenuto infine che attesa la peculiarità della questione le spese possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- a) accoglie *in parte qua* la domanda cautelare;
- b) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;
- d) autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
- e) compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Monica Gallo

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO